Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 26 giugno 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 159 DEL 26 GIUGNO 1969:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Milano - Zona censuaria 3ª della provincia di Milano.

(3070)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 12 febbraio 1969, ha conferito la medaglia d'argento al merito civile alla città di Biella, con la seguente motivazione:

In occasione dell'alluvione abbattutasi sul Piemonte nel novembre 1968, l'Amministrazione comunale di Biella si prodigava, con fervidissimo spirito di iniziativa, nella immediata organizzazione dei primi soccorsi dando vita, con la mobilitazione di tutte le attrezzature e le risorse cittadine, ad un centro di esemplare efficenza per le operazioni di intervento e di assistenza. Collaborava a questa mirabile azione, intesa ad alleviare le sofferenze delle genti sinistrate, tutta la popolazione, dando prova di elevato sentimento civico, di profonda solidarietà umana e di fervida abnegazione e contribuendo efficacemente alla ripresa degli operosi centri colpiti, dei quali si guadagnava la unanime riconoscenza.

(4998)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **1566**.

Donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Centallo.

N. 1566. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato da parte del comune di Centallo (Cuneo) di un appezzamento di terreno di are 3,27, reddito dominicale 2,28, reddito agrario 0,81, sito in Centallo, in catasto foglio 20, mappale 251 subalterno B.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 55. — GRECO

LEGGE 30 maggio 1969, n. **305**.

Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti posti sotto la vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione è esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dalla predetta trasformazione è soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo.

I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonchè i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata nel precedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti ».

Art. 2.

All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — TANASSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 10 giugno 1969, n. **306**.

Cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza è fissato in anni 57, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 giugno 1969, n. 307.

Autorizzazione della spesa di lire 730.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, nonchè per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e delle relative opere complementari, nonchè per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali dovuti alle imprese appaltatrici delle anzidette opere in base alla legge 23 ottobre 1963, numero 1481 e successive modificazioni.

Art. 2.

La somma di lire 730.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 giugno 1969, n. 308.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è modificato nel modo seguente:

« I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 63 della legge succitata è sostituito dal seguente:

« Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dello ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 giugno 1969, n. 309.

Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello e, se in possesso di particolari requisiti, sino al grado di generale di brigata.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità e la valutazione si effettua sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener conto delle lesioni o infermità riportate per cause di guerra, accertate all'atto della riassunzione in servizio.

I colonnelli riassunti, per poter conseguire la promozione a generale di brigata, devono possedere eminenti doti morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali; devono essersi distinti per notevole rendimento in servizio, in guerra e in pace.

Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se colonnelli, 5 anni di permanenza in tale grado.

I tenenti colonnelli, giudicati una prima volta non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi due anni dal primo giudizio.

Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo ».

Art. 2.

All'onere annuo di 800 mila lire, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con i normali stanziamenti del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Offida.

Al Presidente della Repubblica

Con decreto presidenziale in data 25 luglio 1967 il consiglio comunale di Offida, caratterizzato da una situazione di parità numerica tra due opposti schieramenti, fu sciolto a causa della mancata approvazione, nonostante la formale diffida del prefetto, del bilancio di previsione di quell'anno.

Il consiglio è stato, quindi, rinnovato il 17 novembre 1968.

Poichè nessuna delle liste concorrenti ha conseguito la maggioranza assoluta dei seggi si è prospettato nuovamente, agli effetti della costituzione degli organi ordinari, il problema della ricerca di una maggioranza di coalizione, ma ancora una volta la situazione all'interno della civica rappresentanza si è cristallizzata in un rapporto di perfetta parità tra due schieramenti contrapposti, che ha reso vano ogni tentativo di pervenire alla elezione del sindaco e della giunta.

Di fatto, quattro sedute consiliari, indette a tal fine dal commissario straordinario per il 9 e il 17 dicembre 1968, il 13 e il 21 gennaio 1969, sono risultate infruttuose o deserte.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un essenziale obbligo di legge, il prefetto — con decreto del 27 gennaio u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri — ha disposto d'ufficio due ulteriori convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, in caso negativo, si sarebbe fatto ricorso al provvedimento di rigore previsto dalla citata norma.

Malgrado il chiaro monito entrambe le sedute, fissate per il 3 e il 5 febbraio u.s., sono andate deserte.

Il prefetto, pertanto, ritenuto ormai inutile di esperire altri tentativi per risolvere la crisi del consiglio comunale di Offida, determinata dalla sua stessa composizione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio medesimo, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predotto consiglio comunale, ad onta della formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Offida ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Nicolò Fallica, funzionario di prefettura.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Offida (Ascoli Piceno) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 marzo 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Offida è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicolò Fallica è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(5832)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Salice Salentino.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Salice Salentino, sorto dalle elezioni del 22 novembre 1964, si formò una esigua ed eterogenea maggioranza che consentì la costituzione della giunta, assicurando per alcuni anni, pur tra contrasti e difficoltà, il governo del civico ente.

Nel 1968, però, l'acuirsi dei cennati contrasti portò due assessori ed un consigliere della maggioranza a schierarsi con l'opposizione.

Peraltro, tali assessori non rassegnarono altresì le dimissioni dalla carica, il che provocò, ovviamente, una grave crisi funzionale che investì l'intera amministrazione comunale.

Nell'ottobre dello stesso anno 1968, essendo ormai da tempo scaduto il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione di quell'anno, il prefetto, dopo reiterati ed infruttuosi solleciti, invitò perentoriamente l'amministrazione a provvedere al riguardo.

Il 22 del predetto mese il consiglio comunale fu, quindi, convocato per l'esame di numerosi argomenti, tra cui il bilancio, ma la relativa seduta risultò del tutto infruttuosa in quanto il sindaco, dopo l'esito negativo della votazione sul primo oggetto all'ordine del giorno, sciolse l'adunanza, riservandosi di trarre le debite conclusioni nella competente sede.

Il prefetto allora convocò d'ufficio il consiglio per il 12 novembre 1968, ma, ancora una volta, il sindaco, costatato che tra i presenti in aula era impossibile raggiungere la maggioranza di 11 consiglieri necessaria per l'approvazione del bilancio, dichiarò di dimettersi dalla carica insieme con 4 assessori e sciolse la seduta senza far luogo ad alcuna votazione.

Dopo la presa d'atto delle anzidette dimissioni fu costituita, in data 17 dicembre 1968, una nuova giunta eterogenea eletta da una occasionale maggioranza nella quale confluirono alcuni rappresentanti di tutte le correnti politiche in seno al consiglio.

La nuova giunta indisse due ulteriori sedute per l'esame del bilancio, ma entrambe andarono deserte.

A questo punto il prefetto, allo scopo di porre il civico consesso inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, lo convocò nuovamente d'ufficio per il 17 e il 20 gennaio 1969 con ordinanza dell'8 gennaio stesso, fatta notificare a tutti i consiglieri e contenente l'espressa diffida che in caso di mancata approvazione del bilancio egli avrebbe promosso lo scioglimento, previa sospensione, del consiglio.

Su richiesta, poi, dell'amministrazione furono iscritti all'ordine del giorno delle disposte adunanze anche gli argomenti relativi alla presa d'atto delle dimissioni rassegnate, nel frattempo, da tre assessori e alla loro sostituzione.

Andata deserta la seduta di prima convocazione, in quella di seconda il consiglio, accantonato l'argomento relativo al bilancio per mancanza del *quorum* di legge, essendo presenti 9 consiglieri su 20, prese atto delle anzidette dimissioni e provvide alla sostituzione degli assessori, modificando così ulteriormente la fisionomia politica della giunta.

Questa si riunì, poi, il 21 gennaio seguente e, dopo aver stabilito di proporre la decadenza dalla carica, per assenze, di 3 consiglieri dell'opposizione, deliberò di convocare il consiglio comunale in data 3 e 5 febbraio per l'esame della suddetta proposta e l'approvazione del bilancio 1968.

In rapporto a tale iniziativa il prefetto fece notificare a tutti i consiglieri una nuova diffida ad approvare il bilancio a scanso dei provvedimenti previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nella seduta del 3 febbraio il consiglio comunale deliberò la decadenza dei suddetti consiglieri e in quella del 5 successivo l'approvazione del bilancio.

Entrambi i provvedimenti sono stati, però, annullati per illegittimità dal prefetto.

In particolare la deliberazione relativa al bilancio è stata annullata in quanto avevano votato a favore solo 9 consiglieri, mentre, trattandosi di bilancio che pareggia mediante l'applicazione di eccedenze tributarie, sarebbe occorso, ai sensi dell'articolo 310 del citato testo unico del 1915, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, vale a dire di 11 su 20.

Vero è che in precedenza il consiglio aveva dichiarato la decadenza di 3 consiglieri senza provvedere nel contempo alle relative surrogazioni, talchè il calcolo della anzidetta maggioranza era stato fatto sul numero di 17 consiglieri presunti in carica; ma a parte la rilevata illegittimità della deliberazione dichiarativa della decadenza, che ha portato all'annullamento di essa, è da considerare che — secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con decisione della sezione V, n. 1388 in data 11 novembre 1966 — la surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica avviene automaticamente senza soluzione di continuità tra il momento della cessazione e quello del subentro dei primi dei non eletti. In conseguenza, la maggioranza utile ai fini dell'approvazione del bilancio doveva comunque calcolarsi — come esattamente rilevato dal prefetto — sul numero di 20 consiglieri in carica.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità del consiglio comunale di Salice Salentino di dar vita ad una maggioranza in grado di superare la grave crisi interna in cui da tempo esso si dibatte e attesa la persistenza dell'inosservanza dell'essenziale obbligo dell'approvazione del bilancio di un esercizio ormai completamente trascorso, quando già sono scaduti i termini per l'approvazione del bilancio dell'anno corrente, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del 1915, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Come risulta dalle riferite circostanze il consiglio comunale di Salice Salentino è da lungo tempo in crisi a causa dell'impossibilità di costituire una efficiente maggioranza; ciò che gli ha impedito, malgrado le numerose sedute indette e le formali diffide del prefetto, di provvedere validamente all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1968 quando già sono scaduti i termini per l'approvazione del bilancio dell'anno corrente.

La deliberazione adottata al riguardo nella seduta del 5 febbraio scorso deve, infatti, considerarsi, data l'evidente illegittimità di essa, un mero espediente dilatorio della giunta minoritaria in carica.

In tale situazione è evidente che un eventuale intervento sostitutivo da parte del prefetto si sarebbe risolto in un atto di imperio non idoneo a determinare la ripresa funzionale degli organi ordinari, per cui si ritiene che nella specie non vi sia alternativa al proposto scioglimento dell'amministrazione, di cui ricorrono pienamente gli estremi di legge.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 aprile 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salice Salentino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Salice Salentino (Lecce) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1968, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 2 aprile 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salice Salentino è sciolto

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Benedetto Negri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(5833)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Molfetta.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 12 giugno 1966 per il rinnovamento del consiglio comunale di Molfetta nessuna delle liste concorrenti ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Venne, pertanto, costituita una giunta di coalizione tra alcuni dei gruppi consiliari, ma l'accordo fra questi venne successivamente meno provocando le dimissioni del sindaco e della giunta, delle quali il consiglio prese atto il 15 marzo 1968.

L'impossibilità di dar vita ad una nuova organica maggioranza portò alla formazione di una giunta minoritaria, senza che ciò, ovviamente, potesse significare un reale superamento della crisi.

Diversi importanti adempimenti, fra cui quello relativo alla approvazione del bilancio di previsione del 1968, vennero, in conseguenza, negletti, malgrado le numerose sedute consiliari all'uopo indette, le quali si esaurirono in vane e sterili discussioni.

In una di tali infruttuose sedute, tenuta il 17 dicembre 1968, il sindaco annunciò le dimissioni dell'intera giunta.

Riunitosi il 6 febbraio scorso — anche a seguito delle sollecitazioni del prefetto — il consiglio comunale prese atto delle anzidette dimissioni, senza, peraltro, provvedere alla rielezione degli organi ed all'approvazione del bilancio 1968, sebbene anche questi argomenti figurassero all'ordine del giorno, in quanto dalle dichiarazioni di voto era emersa la impossibilità di ricostituire una maggioranza.

Venne, invece, votato un ordine del giorno che concordava sulla necessità di addivenire ad una gestione commissariale « rimettendo nelle mani del prefetto il mandato ricevuto dal corpo elettorale ».

Allo scopo, peraltro, di porre inequivocabilmente il suddetto consiglio di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto — con decreto del 15 febbraio u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri — ne ha disposto d'ufficio due ulteriori sedute, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta e per la approvazione del bilancio 1968, con l'esplicita diffida a provvedervi a scanso della misura di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo ha avuto, però, esito positivo, in quanto nella seduta del 20 febbraio 1969 il consiglio comunale ha eletto un sindaco che ha accettato l'incarico con riserva ed il giorno dopo vi ha rinunciato, mentre nella successiva adunanza, del 24 febbraio u.s., è stato preso atto di tale rinuncia, ma non si è potuto procedere a nuove elezioni per la sopravvenuta mancanza del numero legale dei presenti.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di assicurare l'efficiente governo del civico ente, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione divenuta insostenibile, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Molfetta, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine agli essenziali adempimenti della ricostituzione degli organi ordinari e dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1968, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 aprile 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molfetta ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Pio Rinaldi.

Roma, addì 9 giugno 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Molfetta (Bari) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari ed ha omesso di approvare il bilancio di previsione 1968, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 2 aprile 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molfetta è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Pio Rinaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

(5834)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1969.

Composizione della lista unica degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia fra i quali dovranno prescegliersi i componenti di collegi giudicanti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, concernente la rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto previsto dall'art. 2, della suddetta legge;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati per un biennio, decorrente dal 24 agosto 1969, a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

1° capitano s.p.e. Gambetti Marcello: Firenze;
1° capitano s.p.e. Velardi Ruggiero: Napoli;
1° capitano s.p.e. Raffa Giuseppe: Torino;
1° capitano s.p.e. Ricci Otakar: Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1969
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 104

(5323)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1969.

Approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica concernente la graduazione delle sanzioni amministrative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le misure delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, concernente la facoltà concessa alla Cassa marittima adriatica di procedere ad una graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la deliberazione adottata in data 3 luglio 1967 dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica relativa alla graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione della delibera anzidetta;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica, nella seduta del 3 luglio 1967, concernente la graduazione delle sanzioni amministrative previste negli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, addì 24 maggio 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Estratto del verbale della seduta in data 3 *luglio* 1967 *del consiglio d'amministrazione della Cassa marittima adriatica*

(*Omissis*).

Il Consiglio

sentita la relazione del direttore, visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la legge 21 aprile 1967, n. 272, la quale dà facoltà ai consigli di amministrazione di determinare i criteri per la riduzione delle penalità;

delibera

i seguenti criteri da seguire nella riduzione della penalità, tenuto conto della buona fede e della gravità dell'inadempienza:

Art. 50 - *secondo comma* (ritardata denuncia): viene applicato il 25% della penalità se la denuncia viene fatta spontaneamente; il 50% se la denuncia viene fatta su diffida, ma appare evidente la buona fede; il 100% negli altri casi.

Art. 50 - *terzo comma* (ritardato pagamento): gli interessi del 5% vengono applicati in tutti i casi, per qualsiasi ritardo; della penale viene applicato il 10% se la regolazione avviene entro un mese; il 25% se avviene oltre il mese ma prima dell'esposizione dell'elenco alla capitaneria; il 50% se il pagamento avviene fra l'esposizione dell'elenco e la formazione del ruolo esattoriale; il 100% quando è stato formato il ruolo o emesso il decreto ingiuntivo.

Art. 51 (recidiva nel ritardo): nulla per le recidive che si verificano nel primo anno; 10% con un massimo di L. 200.000 quando vi sia recidiva per il secondo anno consecutivo; 30% con massimo di L. 500.000 per il terzo anno consecutivo; 100% nel quarto anno e successivi.

(*Omissis*).

Il presidente: NOVELLI

Il segretario: BRESSANI

(5375)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa a r.l. Giuseppe Barlassina di produzione e consumo », con sede in Monza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata l'11-12 febbraio 1969 alla società « Cooperativa a responsabilità limitata Giuseppe Barlassina per produzione e consumo » con sede in Monza (Milano) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa a responsabilità limitata Giuseppe Barlassina per produzione e consumo », con sede in Monza (Milano), costituita per rogito notaio dott. Cesare Mascheroni in data 28 ottobre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n 267 e il rag. Guido Pozzoli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(5335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1969, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 130, è stato dichiarato inammissibile — su conforme parere del Consiglio di Stato — il ricorso straordinario in data 14 aprile 1967, proposto dall'avv. Giovanni Sciarelli per conseguire la nomina a sostituto avvocato dello Stato.

(5381)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1969, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 131, il ricorso proposto dall'avv. Giovanni Sciarelli in data 2 giugno 1967, inteso ad ottenere « la revoca del decreto presidenziale 4 marzo 1967 e la nomina a sostituto avvocato generale dello Stato, se non il massimo grado di avvocato generale dello Stato », è stato dichiarato inammissibile — su conforme parere del Consiglio di Stato — per la parte relativa alla richiesta nomina alla qualifica superiore.

Il predetto gravame è stato, altresì, dichiarato infondato per la parte concernente la proposta revoca del decreto presidenziale 4 marzo 1967.

(5382)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 giugno 1969:

Ricca Piergiuseppe, notaio residente nel comune di Cedegolo, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Verolanuova, stesso distretto.

Corbellini Giuseppe, notaio residente nel comune di Cassolnovo, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Casteggio, stesso distretto.

Gallotti Giuseppe, notaio residente nel comune di Rosignano Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Gambolò, distretto notarile di Pavia.

Mangili Paolo, notaio residente nel comune di Serina, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Caravaggio, stesso distretto.

Ghisalberti Gianfranco, notaio residente nel comune di Delebio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di San Giovanni Bianco, distretto notarile di Bergamo.

Forlani Vittorio, notaio residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Piazza Brembana, distretto notarile di Bergamo.

Giaccari Luciano, notaio residente nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo.

(5791)

Con decreto ministeriale 18 giugno 1969:

Lenzi Rossana, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Massa Lombarda, distretto notarile di Ravenna;

Conte Gioacchino, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Frignano, stesso distretto;

Corbelli Piergiorgio, notaio residente nel comune di Murisengo, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Castellarano, distretto notarile di Reggio Emilia;

Fermi Pietro, notaio residente nel comune di Carpaneto Piacentino, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza;

Calabrese Nilde, notaio residente nel comune di Pontedera, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Livorno.

(5846)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roma

Con decreto 14 aprile 1969, n. 471 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di alveo del fosso di Pantano di Grano e del suo affluente di destra denominato Canaletto di Pantano di Grano, segnato nel catasto del comune di Roma ai fogli n. 744/*D*-particella 105 (mq. 4.680) e foglio n. 333/*D*-particella 50 (mq. 9.560) e complessivamente mq. 14.240 ed indicati nell'estratto catastale rilasciato il 10 aprile 1968 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(5474)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto Presidenziale 6 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti, registro n. 41 Pubblica istruzione, foglio n. 21, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prodotto in data 20 agosto 1966, dal presidente dell'Opera nazionale invalidi di guerra avverso l'asserito silenzio-rifiuto dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche di assumere in servizio senza concorso l'invalido di guerra ex militare dott. Tirico Antonio, è dichiarato infondato.

(5596)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 40, foglio n. 182, il ricorso straordinario proposto dalla bibliotecaria di 2ª classe dott.ssa Cattaneo Cecilia nata Barbieri avverso il decreto ministeriale del 18 giugno 1964 del Ministero della pubblica istruzione disponente al promozione della ricorrente e di altri dalla qualifica di bibliotecari di 3ª classe alla qualifica di bibliotecari di 2ª classe, è respinto.

(5597)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'ufficio italiano dei cambi ha diramato il 2° aggiornamento della circolare « Scambi con l'estero », emanata con provvedimento del Ministero del commercio con l'estero numero V/501529 in data 14 luglio 1967.

(5380)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di consumo Pugnano, con sede in Pugnano di S. Giuliano Terme, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1969, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della cooperativa di consumo Pugnano, con sede in Pugnano di S. Giuliano Terme (Pisa), costituita in data 28 aprile 1955 per atto del notaio Francesco Tumbiolo ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il sig. Giuseppe Greco.

(5469)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « Edificatrice Treves », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1969, la società cooperativa « Edificatrice Treves », con sede in Milano costituita per rogito Ricci in data 23 luglio 1963, rep. 14964, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giancarlo Serra.

(5377)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa di consumo ed agricola « Pro reduci », con sede in Aiello Calabro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1969, la società cooperativa di consumo ed agricola « Pro reduci », con sede in Aiello Calabro (Cosenza), costituita per rogito Grillo in data 20 maggio 1946, repertorio 1167 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Renato Anania.

(5378)

Scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « S. Cristoforo », con sede in Trezzo d'Adda.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1969, la società cooperativa edilizia « S. Cristoforo », con sede in Trezzo d'Adda (Milano), costituita per rogito Notari in data 13 febbraio 1963, rep. 390364, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Mosca Sossio Mario.

(5379)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della società cooperativa a r.l. « Macello sociale cooperativo ACLI », con sede in San Donà di Piave.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 giugno 1969, è stata disposta la nomina del dott. Renzo Dalla Montà a presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Macello sociale cooperativo ACLI », con sede in San Donà di Piave (Venezia), in sostituzione del dott. Michelino D'Alessandro, dimissionario.

(5468)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile « S. Liberatore » di Atri ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.79/2-2175 in data 10 marzo 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Liberatore » di Atri (Teramo), viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(5472)

Autorizzazione agli istituti civili riuniti di beneficenza di Spoleto ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.10.II.58/2-1692 in data 8 aprile 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione gli istituti civili riuniti di beneficenza di Spoleto vengono autorizzati ad istituire una scuola convitto per infermiere professionali ai sensi dell'art. 130 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(5473)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazioni ed alienazioni di suoli tratturali in comune di Laterza

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4872/1329, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Procino Vito-Gabriele, nato a Gioia del Colle il 31 dicembre 1931 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estese mq. 1335 riportate in catasto alle particelle numeri 29/*a*, 29/*b* e 30/*a* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 67, 68/*a*, 71.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4870/1332, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Perrone Giuseppe, nato a Laterza il 14 aprile 1943 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 260 riportata in catasto alla particella n. 91/*d* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 80.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4867/1333, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di De Palma Dorotea, nata a Gioia del Colle il 6 novembre 1915 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 210 riportata in catasto alla particella n. 64/*d* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 95.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4866/1335, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Sette Nicola, nato il 25 febbraio 1896 a Santeramo in Colle delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese », tronco rurale in Laterza, estese mq. 8680 riportate in catasto alle particelle nn. 78/*b*, 81, 72/*b*, 72/*f* del foglio di mappa n. 16 alla particella n. 31 parte del foglio di mappa n. 24 ed alle particelle nn. 9 parte, 14 parte, 20/*a*, 29/*c*, 30/*c*, 31/*a* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 42, 43, 47, 48, 52, 61, 62, 69, 73 e 74.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4868/1334, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Girardi Filippo, nato a Gioia del Colle l'11 luglio 1937 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 350 riportata in catasto alla particella n. 29/*d* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 70.

(5458)

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4860/1341, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tucci Domenico, nato a Laterza il 9 gennaio 1909 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 20 riportata in catasto alla particella n. 92/*a* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 112.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4858/1343, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Busto Vito, nato a Laterza il 23 agosto 1917 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 55 riportata in catasto alla particella n. 92/*e* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 116.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4859/1342, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Busto Giovanni, nato a Laterza il 24 giugno 1912 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 45 riportata in catasto alla particella n. 92/*d* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 115.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4857/1344, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Calò Maria-Lucrezia, nata a Laterza il 19 ottobre 1925 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 290 riportata in catasto alla particella n. 92/*g* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 118.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4856/1345, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tamborrino Giuseppe, nato a Laterza il 14 marzo 1911 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 35 riportata in catasto alla particella n. 93/*d* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 122.

(5460)

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4876/1325, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Moretti Lorenzo, nato a Laterza il 21 settembre 1927 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 2210 riportata in catasto alla particella n. 20/*d* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 66.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4873/1328, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di De Iacovo Annunziata, nata a Laterza il 2 marzo 1910 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 800 riportata in catasto alla particella n. 64/*b* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 93.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4874/1327, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Procino Giovanni, nato a Gioia del Colle il 29 marzo 1926 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 1780 riportata in catasto alla particella n. 28/*g* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 59.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4875/1326, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Procino Maria-Giuseppa, nata a Gioia del Colle il 27 maggio 1929 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 395 riportata in catasto alla particella n. 29/*e* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 68/*b*.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4869/1331, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Angelillo Vito-Antonio, nato a Gioia del Colle il 1° agosto 1914 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estese mq. 360 riportate in catasto alle particelle numeri 90/*c* e 64/*a* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 91 e 92.

(5457)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio della procedura per la nomina di uno specialista effettivo delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 11 del 15 giugno 1969, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio della procedura regolamentare per la nomina di uno specialista effettivo in medicina del lavoro presso l'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato di Cagliari.

Le norme per la partecipazione alla procedura suddetta sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(5471)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5709)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969 il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.786.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5710)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969 il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.890.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5711)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5712)

Autorizzazione al comune di Melito di Porto Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969 il comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.623.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5713)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969 il comune di Mileto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5714)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Fratta Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.001.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5645)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.647.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5646)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.735.247, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5647)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Artena (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.328.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5648)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.001.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1495, n. 51.

(5649)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.357.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5651)

Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Monte Grimano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.744.964, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5650)

Autorizzazione al comune di Massa Martana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1969, il comune di Massa Martana (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.287.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5652)

Autorizzazione al comune di Medolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Medolla (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.380.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5653)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.872.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5654)

Autorizzazione al comune di Porto Recanati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Porto Recanati (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.991.337, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5655)

Autorizzazione al comune di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Coriano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.820.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5657)

Autorizzazione al comune di Reggello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Reggello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.263.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5658)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.371.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5656)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5659)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.669.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5660)

Autorizzazione al comune di Riardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Riardo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.846.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5661)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.100.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5662)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Sasso Marconi (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5663)

Autorizzazione al comune di Valtorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Valtorta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5664)

Autorizzazione al comune di Riva di Solto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Riva di Solto (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.169.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5665)

Autorizzazione al comune di Campolattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Campolattaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.275.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5666)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.295.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5667)

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Bonito (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.364.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5668)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.186.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5669)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.650.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5670)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 753.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5671)

Autorizzazione al comune di Celle di Bulgheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Celle di Bulgheria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.516.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5672)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.224.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5673)

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.874.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5674)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1969, il comune di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.001.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5675)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 25 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,85	626,35	626,55	626,35	626,40	626,87	626,45	626,35	626,85	626,45
$ Can.	579,75	579,40	579,50	579,40	579,25	579,80	579,40	579,40	579,75	579,50
Fr Sv.	145,80	145,50	145,65	145,545	145,50	145,80	145,565	145,545	145,80	145,65
Kr. D.	83,29	83,20	83,28	83,27	83,25	83,32	83,27	83,27	83,29	83,25
Kr N.	87,84	87,75	87,85	87,81	87,80	87,85	87,80	87,81	87,84	87,80
Kr Sv.	121,18	121,10	121,20	121,19	121 —	121,20	121,215	121,19	121,18	121,10
Fol	171,90	171,78	171,75	171,76	171,70	171,90	171,78	171,76	171,90	171,85
Fr B	12,45	12,442	12,45	12,4450	12,43	12,45	12,4475	12,4450	12,44	12,44
Franco francese	126,17	126,13	126,18	126,165	126,30	126,18	126,17	126,165	126,17	126,15
Lst.	1498,45	1497,80	1498,40	1497,80	1497,50	1498,45	1497,95	1497,80	1498,45	1497,50
Dm occ	156,56	156,50	156,55	156,505	156,40	156,58	156,51	156,505	156,56	156,50
Scell. Austr.	24,22	24,20	24,22	24,2145	24,70	24,22	24,22	24,2145	24,22	24,20
Escudo Port.	22,03	22 —	22,03	22,01	22,05	22,03	22,01	22,01	22,03	22,03
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,96	8,9590	9 —	8,96	8,9625	8,9590	8,96	8,95

Media dei titoli del 25 giugno 1969

Rendita 5 % 1935	104,50
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,10
» 5 % (Ricostruzione)	98,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	95,925
» 5 % (Beni Esteri)	95,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,675
» » » » 1968-83	102,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % - 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1969

1 Dollaro USA	626,40
1 Dollaro canadese	579,40
1 Franco svizzero	145,555
1 Corona danese	83,27
1 Corona norvegese	87,805
1 Corona svedese	121,202
1 Fiorino olandese	171,77
1 Franco belga	12,446
1 Franco francese	126,167
1 Lira sterlina	1497,875
1 Marco germanico	156,507
1 Scellino austriaco	24,217
1 Escudo Port.	22,01
1 Peseta Sp.	8,961

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1969

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1969, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1969 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1968			12.918		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	3.065.338			
	residui	412.330			
	Totale		3.477.668		
Accensione di prestiti	competenza	616.554			
	residui	1.643			
	Totale		618.197		
Spese correnti	competenza			2.316.937	
	residui			309.590	
	Totale				2.626.527
Spese in conto capitale	competenza			698.672	
	residui			149.682	
	Totale				848.354
Rimborso di prestiti	competenza			9.848	
	residui			3.171	
	Totale				13.019
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		2.406.712		2.660.897	
Conti correnti		9.066.965		9.035.468	
Incassi da regolare		1.684.373		1.653.342	
Altre gestioni		4.795.570		4.332.307	
	Totale		17.953.620		17.682.014
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		47.517		80.080	
Pagamenti da regolare		50.097		157.324	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		629.171		770.236	
Altri crediti		6.621.372		7.220.518	
	Totale		7.348.157		8.228.158
	Totale complessivo		29.410.560		29.398.072
Fondo di cassa al 31 maggio 1969			—		12.488
	Totale a pareggio		29.410.560		29.410.560

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1969 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		12.488	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	33.283		
Pagamenti da regolare	240.685		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	674.858		
Altri crediti	2.021.423		
Totale crediti		2.970.249	
In complesso			2.982.737
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.343.528		
Conti correnti	1.984.701		
Incassi da regolare	220.539		
Altre gestioni	1.013.291		
Totale debiti			6.562.059
Situazione del Tesoro (passività)			3.579.322

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1969: 215.001 milioni

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(5956)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1969

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.828.490 279.037 —
Cassa	»	51.465 695.960 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.237.686 478.495 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	328 237.829 —
Anticipazioni	»	1.103.713 029.554 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.769.302.266.023 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	1.284.511.500.640 —
Immobili per gli uffici	»	—
Debitori diversi	»	663.081.142.873 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	104.866.540.916 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	82.645.420.317 —
Spese	»	29.341.548.304 —
	L.	8.494.432.139.949 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	8.872.458.048.816 —
	L.	17.366.890.188.765 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE	L.	17.368.862.452.981 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		4.914 302 301 000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		54 651 745 492 —
Depositi in conto corrente liberi	»		35 202 397 862 —
Conti correnti vincolati	»		2.564 518 361 974 —
Creditori diversi	»		879 363 010 657 —
Rendite	»		29 641 692 330 —
	L.		8.477.679.509.315 —
Capitale sociale	L.	300 000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.688.635.175 —	
Fondo di riserva straordinario	»	6.763.995.459 —	16.752.630.634 —
	L.		8.494.432.139.949 —
Depositanti	»		8.872.458.048.816 —
	L.		17.366.890.188.765 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.972.264.216 —
TOTALE GENERALE	L.		17.368.862.452.981 —

(5957)

Il Direttore generale BAFFI

Il Ragioniere generale MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1969, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1969;

Considerato che il dott. Cesare Ruperto, componente supplente della commissione stessa, ha declinato l'incarico perchè impedito;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Il dott. Vittorio Colesanti, magistrato di appello, è nominato componente supplente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per l'anno 1969, in sostituzione del dott. Cesare Ruperto.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1969
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 391

(5268)

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato il 12 marzo successivo con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1969;

Letta la nota n. 1392 in data 24 aprile 1969, con la quale il presidente della Corte d'appello di Potenza nell'informare che i sostituti procuratori generali dottori Giovanni Chianelli e Giovanni Troisi, rispettivamente componente effettivo e componente supplente di quella commissione sono stati trasferiti ad altra sede, propone la sostituzione dei medesimi con i sostituti procuratori generali dottori Mauro Boccassini e Luigi Gorini.

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Boccassini dott. Mauro e Gorini dott. Luigi, sostituti procuratori generali sono nominati rispettivamente componente effettivo e componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Potenza in sostituzione dei dottori Giovanni Chianelli e Giovanni Troisi.

Roma, addì 10 maggio 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1969
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 192

(5271)

Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 3 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969 col quale venne indetto un concorso per esame a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della amministrazione degli archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili, indetto il 24 gennaio 1969, è composta come segue:

Presidente:
Cirmeni dott. Mario, ispettore generale di archivi notarili.

Componenti:
Feo dott. Francesco Paolo, conservatore capo di archivi notarili;
Consoni dott. Carlo, conservatore superiore di archivi notarili;
Nunnari dott. Mario, conservatore superiore di archivi notarili;
Motta dott. Giuseppe, conservatore superiore di archivi notarili.

Segretario:
Notaro dott. Giuseppe, primo conservatore di archivi notarili.

Art. 2.

La spesa presunta di L. 400.000 occorrente per il funzionamento della predetta commissione sarà imputata all'art. 120 dello stato di previsione della spesa degli archivi notarili per l'anno finanziario 1969 ed eventualmente al corrispondente articolo dell'anno finanziario 1970

Roma, addì 1° marzo 1969

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1969
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 5

(5545)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

I posti sono ripartiti come segue:

a) un posto per i periti industriali per le costruzioni aeronautiche;
b) un posto per i periti elettrotecnici;
c) un posto per i periti elettronici o delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso gli esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti dall'impiego stesso, a sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dei territori di confine;

i) per i profughi dell'Africa italiana;

l) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Libia nonchè i profughi della Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1966, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1967, n. 360), limitazione agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia;

f) per i mutilati ed invalidi civili o del lavoro;

g) per gli orfani di guerra, dei caduti per servizio e dei caduti sul lavoro;

h) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla lettera *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa:

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 7) che precedono si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età

Non si computano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, servizio degli affari generali e del personale, ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni quaranta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo e data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte a titolo facoltativo, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, a sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale presta servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto ministeriale, il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio, di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale cui si aggiunge quello eventualmente attribuito a sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova suddetta, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti citati, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità allo stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

La graduatoria dei vincitori, unica per tutte le specializzazioni, sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presente altresì le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e la ripartizione dei posti, stabilita nel precedente art. 1.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quella degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della citata direzione generale e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possede i seguenti requisiti fisici speciali, a sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: m. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precisati, salvo il senso cromatico per il quale non è richiesta alcuna misura minima.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 10 da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria presenteranno allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati aventi titolo per avvalersi dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza e di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) attesteranno altresì, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) i candidati di cui al n. 2), lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e *g*) del precedente art. 3: la dichiarazione integrativa in bollo prevista dalla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

2) i reduci della deportazione o dell'internamento: apposita attestazione in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, a sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i candidati di cui al n. 6), lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*), ed *i*), del citato art. 3 nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati a sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato a sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

6) i figli dei mutilati di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

7) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

8) i candidati di cui al n. 2), lettere *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*); del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato rilasciata dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

9) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto del documento di concessione;

10) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

11) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, a sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

12) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

13) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente numero 14) di data non anteriore a tre mesi da quella dalla prova orale di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

16) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella della prova orale di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

17) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato, in bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

18) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato in bollo di data non anteriore a tre mesi da quella della prova orale di cui al primo comma del precedente art. 8, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine del l'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro è composta da:

un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due docenti di materie su cui vertono le prove d'esame, in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, membri;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Alla commissione verranno agregati membri aggiunti per le lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) svolgimento di un tema a carattere tecnico-professionale;

2) problema di matematica sulla base del programma dello istituto tecnico industriale;

3) candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 (periti industriali per le costruzioni aeronautiche): problema inerente all'aerotecnica od alle costruzioni aeronautiche; candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 (periti industriali elettrotecnici): problema inerente all'elettrotecnica generale od agli impianti elet-

trici od alle macchine elettriche, eventualmente corredato da disegni quotati; candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 (periti industriali elettronici o delle telecomunicazioni): problema inerente all'elettronica generale.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento tecnico dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola e tedesca.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

1) motori per aeromobili;

2) cenni sull'ordinamento della Direzione generale della aviazione civile;

3) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina, ordinamento delle carriere);

4) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera scelta fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa; con le stesse modalità potrà essere sostenuto l'esame a titolo facoltativo in una o più delle altre lingue scelte, oltre quella obbligatoria;

candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1:

1) elettrotecnica generale;

2) misure elettriche;

3) impianti elettrici;

4) costruzioni elettromeccaniche, tecnologie;

~~5) meccanica~~;

6) macchine a fluido;

7) nozioni contenute nei precedenti numeri 2) e 3) riguardanti i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

8) prova obbligatoria di lingua straniera come prescritto nel precedente n. 4) per i candidati di cui alla precitata lettera *a*);

candidati di cui alla lettera *c*) dell'art. 1:

1) elettrotecnica generale;

2) elettronica generale;

3) misure elettriche ed elettroniche;

4) telegrafia e telefonia;

5) elementi di meccanica e macchine;

6) tecnologia generale e delle costruzioni elettroniche;

7) nozioni contenute nei precedenti numeri 2) e 3) riguardanti i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

8) prova obbligatoria di lingua straniera come prescritto nel precedente n. 4) per i candidati di cui alla precitata lettera *a*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1969
Registro n. 11 M.T. e A.C. - Isp. gen. av. civ., foglio n. 36

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio 1° - Ufficio 11 - Personale - Piazzale degli Archivi — 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . .) via. n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a tre posti di vice segretario tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di perito industriale, specializzazione . . . . presso l'istituto . . . . . di . . il . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . .

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova obbligatoria orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa anche nelle seguenti altre lingue . . . .).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(5342)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 3° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico delle trasmissioni.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei Servizi tecnici dello Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di sette ufficiali al 3° corso di specializzazione elettronica per il Servizio tecnico delle trasmissioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 3° corso di specializzazione elettronica per il Servizio tecnico delle trasmissioni, è composta come segue:

Presidente:
Magg. gen. S.Te. T. s.p.e. Di Dato Vincenzo.

Membri:
Col. S.Te. T. s.p.e. Gheser Gastone;
Col. S.Te. T. s.p.e. Loreto Salvatore;
Col. S.Te. T. s.p.e. Vizzini Gaetano.

Segretario senza diritto a voto:
Consigliere di 1ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo 1 è integrata, ai sensi dell'articolo 13 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse, dai seguenti docenti di lingue estere:

Vricella prof. Arsenio, docente di lingua inglese;
Ungarelli prof. Augusto, docente di lingua francese;
Fidora prof.ssa Anna Marina, docente di lingua tedesca.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. S.Te. T. s.p.e. Di Dato Vincenzo.

Membri:

Ten. col. S.Te. T. s.p.e. Mazzaggio Renato;
Ten. col. S.Te. T. s.p.e. Maggiora Aldo;
Ten. col. S.Te. T. s.p.e. Scattaglia Ettore;
Ten. col. S.Te. T. s.p.e. Marzella Ennio;
Andresciani prof. Venanzio, per l'esame di fisica generale;
Silvestrini prof. Giuseppe, per l'esame di analisi algebrica infinitesimale e calcolo vettoriale;
Schiaffino prof. Piero, per l'esame di elettrotecnica generale;
Salza prof. Filippo, per l'esame di radiotecnica generale.

Segretario senza diritto a voto:

Maggiore S.Te. T. s.p.e. Oretti Francesco.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 161

(5350)

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e all'11° corso di specializzazione nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e di otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e all'11° corso di specializzazione nucleare, è composta come segue:

Presidente:

Ten. gen. S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Avorio Antonio.

Membri:

Magg. gen. S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Artiaco Vittorio;
Maggiore S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Tomasi Antonio;
Maggiore S.Te. Ch. Fis. s.p.e. De Stefano Gennaro.

Segretario senza diritto a voto:

Consigliere 1ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente articolo 1 è integrata, ai sensi dell'articolo 13 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse, dai seguenti docenti di lingue estere:

Vricella prof. Arsenio, docente di lingua inglese;
Ungarelli prof. Augusto, docente di lingua francese;
Fidora prof.ssa Anna Marina, docente di lingua tedesca;
Pepe prof.ssa Inoria, docente di lingua spagnola.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'articolo 3, ultimo comma del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Artiaco Vittorio.

Membri:

Ten. col. S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Giunti Fernando;
Ten. col. S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Mammarella Luigino;
Maggiore S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Amato Adolfo;
Maggiore S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Perri Giorgio;
Malatesta prof. Paolo, per l'esame di chimica generale ed inorganica;
Silvestrini prof. Vittorio, per l'esame di matematica;
Gialanella prof. Giancarlo, per l'esame di fisica sperimentale;
Maura prof. Giancarlo, per l'esame di chimica organica.

Segretario senza diritto a voto:

Maggiore S.Te. Ch. Fis. s.p.e. Tomasi Antonio.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 160

(5348)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso speciale per esami a centocinquanta cattedre di materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1967, registro n. 27 Pubblica istruzione, foglio n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 20 aprile 1967, con il quale è stato indetto un concorso speciale per esami a centocinquanta cattedre di materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili;

Vista la sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato in data 22 ottobre 1968, pubblicata all'udienza del 7 marzo 1969, sui ricorsi riuniti 467/67 e 480/67;

Considerato che, con la sentenza predetta al Consiglio di Stato ha accolto il ricorso citato 467/67, per quanto attiene alla impugnativa del bando di concorso decreto ministeriale 6 febbraio 1957, limitatamente alla esclusione dell'abilitazione 6 avv. dal novero di quelle richieste per l'ammissione al concorso suddetto;

Ritenuto che, pur essendo già state concluse le prove del predetto concorso e fermi restando i relativi risultati delle prove, in esecuzione della citata sentenza, occorre riaprire i termini del concorso, limitatamente agli interessati in possesso della sola abilitazione 6 avv.;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 6 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 20 aprile 1967, con il quale è stato indetto un concorso speciale per esame a centocinquanta cattedre di materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili, è modificato nel senso che il secondo comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« Al suddetto concorso possono partecipare gli insegnanti già appartenenti ai soppressi ruoli dei professori di materie tecniche commerciali nelle scuole di avviamento professionale, collocati nel ruolo transitorio ordinario previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, ivi compresi gli insegnanti delle stesse materie nominati in ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, che abbiano prestato servizio presso istituti tecnici, istituti professionali o scuole tecniche nell'anno scolastico 1964-65 o 1965-66 con la qualifica non inferiore a « valente » e che siano in possesso delle seguenti abilitazioni: G. IV - Cl. XI - F. I - Cl. XII e 6 Avvi ».

Art. 2.

I professori, in possesso dei requisiti previsti dal precedente art 1 e che siano forniti della sola abilitazione 6 avv., dovranno far pervenire la domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione professionale, viale Trastevere, 209, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* a pena di esclusione dal concorso

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale 6 febbraio 1967

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1969
Registro n. 42 Pubblica istruzione, foglio n. 227

(5750)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1. Rianò dott. Enrico	punti	92,68	su 132
2. Campanelli dott. Giovanni	»	90,16	»
3. Gaetti dott. Giuseppe	»	88,25	»
4. Caporusso dott. Domenico	»	85,21	»
5. Cappello dott. Agostino	»	84,08	»
6. Albi Marini dott. Muzio	»	80,72	»
7. Damiani Rocco	»	78 —	»
8. Boeri dott. Sergio	»	77,71	»
9. Alagna dott. Gaetano	»	76,75	»
~~10. Di Filippo dott Costanzo~~	~~»~~	~~76,07~~	»
11. Armocida dott. Rocco	»	75,84	»
12. Lo Iacono dott. Domenico	»	75 —	»
13. Gracili dott. Rino	»	74,50	»
14. Di Pietrantonio Saverio	»	74,18	»
15. Campanella dott. Giovanni	»	70,75	»
16. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
17. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
18. Montefusco dott. Gerardo	»	67 —	»
19. D'Amico dott. Luigi	»	61,91	»
20. Rossi Eugenio	»	60,16	»
21. Mignone dott. Pasquale	»	54,34	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5387)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.